SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 agosto 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto nazionale di statistica

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. **135**.

Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attività, eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13;

Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, ed in particolare gli articoli 11 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 145 e 146;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'articolo 27;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed in particolare gli articoli 39 e 40;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera *d)*, e 33;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, ed in particolare l'articolo 2;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:

a) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o *PSP)*;

b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante);

c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio).

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) regolamento (CE) n. 924/2009: regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001;

b) regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

c) servizi di pagamento: le attività commerciali elencate nell'allegato alla direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

d) gestore o gestore ufficiale: società o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;

e) partecipante a un sistema di pagamento: società o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.

Art. 3.

Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dall'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti del gestore o, in assenza di un gestore, dei partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 4.

Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi a carico dei PSP, previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 5.

Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni

1. La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto.

2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare, le seguenti circostanze:

a) gravità e durata della violazione;

b) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

c) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

d) pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;

f) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Art. 6.

Esposti alla Banca d'Italia

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, in caso di violazione del regolamento (UE) n. 260/2012 e del regolamento (CE) n. 924/2009 da parte di un PSP, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 7.

Ricorso stragiudiziale

1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (CE) n. 924/2009 si applica l'articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.

3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 18 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Capo III - Potestà normativa del Governo

14. (Decreti legislativi)

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

Il regolamento 924/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 9 ottobre 2009, n. L 266.

Il regolamento 260/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 marzo 2012, n. L 94.

Il regolamento 248/2014 è pubblicato nella G.U.U.E. 20 marzo 2014, n. L 84.

Il testo degli articoli 145 e 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O., così recita:

«Capo VI - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 145 (Procedura sanzionatoria)

1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

1-*bis*. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

2. (abrogato)

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

3-*bis*. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile.

3-*ter*. Se le situazioni descritte nel comma 3-*bis* hanno carattere temporaneo, la pubblicazione è effettuata quando queste sono venute meno.

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.

6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.

7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

7-*bis*. Con la sentenza la Corte d'Appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.

10. (abrogato)

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

«Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 146 (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti)

1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata;

b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei pagamenti;

2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;

3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;

4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;

c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;

d) adottare per le materie indicate alla lettera *b)*, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.

3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-*quater*, 114-*quaterdecies* e del titolo VI.

4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.»

Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., così recita:

«Art. 27. *(Tutela amministrativa e giurisdizionale)*. – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.

1-*bis*. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.

2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'art. 20, comma 3.

6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

8. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione .

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.».

Il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione). - Legge di semplificazione 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 2003, n. 196, così recita:

«7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi :

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.».

Il testo degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n, 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2010, n. 36, S.O., è il seguente:

«Articolo 39 - Esposti

1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II e IV del presente decreto e della relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all' art. 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»

«Articolo 40. *(Ricorso stragiudiziale).* – 1. Per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria.

2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall' art. 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo.

3. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.».

Il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n 3 (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 2011, n. 34.

Il testo degli articoli 30 e 33 a legge 24 dicembre 2012, 234

(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3., così recita:

«Art. 30. (Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea). – 1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'art. 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'art. 35;

d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'art. 33;

e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

«Art. 33. *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).* – 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettera *d)*, della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 31.».

Il testo dell'art. 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea) - Legge di delegazione europea 2013- pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2013, n. 194.

«Art. 2 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).* – 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.».

Note all'art. 1:

Per il riferimento ai regolamenti 924/2009 e 260/2012 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il riferimento ai regolamenti 260/2012 e 924/2009 si vedano le note alle premesse.

Il regolamento n. 2560/2001 è pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.

La direttiva 2007/64/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2007, n. L 319.

La direttiva 97/7/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 1997, n. L 144.

La direttiva 2002/65/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 9 ottobre 2002, n. L 271.

La direttiva 2005/60/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309.

La direttiva 2006/48/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2006, n. L 177.

La direttiva 97/5/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 febbraio 1997, n. L 43.

Note all'art. 3:

Per il riferimento al regolamento 260/2012, al testo dell'art. 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dell'art. 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

Per il riferimento al regolamento 924/2009 e al testo dell'art. 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

Per il riferimento ai regolamenti 924/2009 e 260/2012 e per Il testo dell'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 6:

Per il riferimento ai regolamenti 260/2012 e 924/2009 e per il testo dell'art. 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

Per il riferimento ai regolamenti 260/2012 e 924/2009 e per il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

Per il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 si vedano le note alle premesse.

Il capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recitano:

«Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I
Principi generali

Art. 1 (Principio di legalità);

Art. 2 (Capacità di intendere e di volere);

Art. 3 (Elemento soggettivo);

Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilità);

Art. 5 (Concorso di persone);

Art. 6 (Solidarietà);

Art. 7 (Non trasmissibilità dell'obbligazione);

Art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative);

Art. 8-*bis*. (Reiterazione delle violazioni);

Art. 9 (Principio di specialità);

Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo);

Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie);

Art. 12 (Ambito di applicazione);

Sezione II
Applicazione

Art. 13 (Atti di accertamento);

Art. 14 (Contestazione e notificazione);

Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni);

Art. 16 (Pagamento in misura ridotta);

Art. 17 (Obbligo del rapporto);

Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione);

Art. 19 (Sequestro);

Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie);

Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie);

Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione);

Art. 22-*bis*. (Competenza per il giudizio di opposizione);

Art. 23 (Giudizio di opposizione);

Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato);

Art. 25 (Impugnabilità del provvedimento del giudice penale);

Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria);

Art. 27 (Esecuzione forzata);

Art. 28 (Prescrizione);

Art. 29 (Devoluzione dei proventi);

Art. 30 (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale);

Art. 31 (Provvedimenti dell'autorità regionale);

Omissis».

15G00150

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2015.

Ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da FIVL (Federazione Italiana Volo Libero) e altri, contro Aero Club d'Italia avverso il nuovo Statuto dell'Aero Club d'Italia e il Nuovo Statuto tipo degli Aeroclub federati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da FIVL - Federazione italiana volo libero, FIVU - Federazione italiana volo ultraleggero, FIAM - Federazione italiana aeromodellismo, FCAP - Federazione italiana dei costruttori di aeromobili amatoriali e storici, contro l'AeCI - Aero club d'Italia, e nei confronti del CONI - Comitato olimpico nazionale italiano, avverso il nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia e il nuovo Statuto tipo degli Aeroclub confederati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, e successive modificazioni;

Visto il parere numero 280/2014 emesso dal Consiglio di Stato, sezione prima, nell'adunanza del giorno 8 ottobre 2014 e del giorno 14 gennaio 2015, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è accolto, nei limiti indicati nel suddetto parere n. 280/2014, e in particolare con riferimento a quanto affermato:

dal Capo 3.1, concernente la natura culturale dell'Aero club d'Italia, così come sancita dall'art. 1 dell'impugnato Statuto;

dal Capo 3.8, che riguarda la mancanza di forme di equa rappresentanza di atlete e atleti nonché l'illegittima esclusione dall'elettorato attivo e passivo dei soggetti nei cui confronti sia in corso il relativo procedimento sanzionatorio, così come stabilita dall'art. 40 dello Statuto.

Roma, addì 9 giugno 2015

MATTARELLA

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

15A06627

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2015.

Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il personale del comparto sicurezza-difesa e del comparto del soccorso pubblico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, comma 11-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a finanziare le misure perequative in favore del personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo definito dall'art. 9, comma 21, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l'art. 8, comma 11-*bis*, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che l'individuazione delle misure perequative e la ripartizione delle risorse del predetto fondo tra i Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti;

Visto l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che ha incrementato la dotazione del predetto fondo di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e ha previsto un'identica dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013, estendendo la destinazione delle risorse al finanziamento di assegni *una tantum* in favore del personale interessato alla corresponsione delle indennità ivi previste, nonché all'applicazione dell'art. 9, commi 1 e 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2011, con il quale sono state ripartite tra le amministrazioni interessate le risorse disponibili del predetto fondo relative agli anni 2011, 2012 e 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, recante il regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014, tra le altre, le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l'art. 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del fondo di cui all'art. 8, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;

Considerata la necessità di ripartire le menzionate risorse stanziate a valere sul richiamato fondo per l'anno 2014 e di individuare conseguentemente l'entità dell'assegno *una tantum* da corrispondere al personale interessato per l'anno 2014;

Considerato che le risorse complessivamente disponibili per l'anno 2014 nel fondo di cui all'art. 8, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ammontano a 100 milioni di euro, e che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il presente decreto costituisce atto presupposto per l'assunzione di obbligazioni a valere sulle predette risorse;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della difesa, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito applicativo

1. Il presente decreto determina, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

la ripartizione, tra le amministrazioni interessate, delle risorse disponibili del relativo Fondo ivi previsto;

la misura degli assegni *una tantum*, determinati in relazione all'entità degli emolumenti oggetto degli effetti di cui all'art. 9, commi 1 e 21, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010 (tabella A allegata al presente decreto) e delle risorse conseguentemente attribuibili a ciascuna amministrazione per il medesimo anno 2014 (tabella B, allegata al presente decreto).

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. Per l'anno 2014, la dotazione del Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, come integrata dall'art. 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartita come segue:

MINISTERO	ANNO 2014
Ministero dell'interno:	
Polizia di Stato	17.217.655
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	1.677.164
Ministero della difesa:	
Forze armate	44.768.312
Arma dei carabinieri	16.775.142
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:	
Capitanerie di porto	1.909.041
Ministero della giustizia:	
Dipartimento amministrazione penitenziaria - Corpo di Polizia penitenziaria	5.631.180
Ministero dell'economia e delle finanze:	
Corpo della Guardia di finanza	10.646.658
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:	
Corpo forestale dello Stato	1.322.397
TOTALE risorse disponibili del fondo ...	99.947.549

Art. 3.

Determinazione degli assegni una tantum

1. Per l'anno 2014, al personale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, sono attribuiti gli assegni *una tantum* a titolo di misura perequativa degli emolumenti previsti per lo stesso personale, dalla vigente normativa, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e dall'art. 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011, secondo gli stessi criteri e le medesime modalità di cui ai decreti ministeriali adottati in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2011, relativi all'attribuzione al personale interessato degli assegni *una tantum* per l'anno 2013.

2. L'entità degli assegni *una tantum* indicati al comma 1 è commisurata all'11,24 per cento dell'importo dei seguenti emolumenti:

a) assegno di funzione, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;

b) trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica e nel grado, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;

c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;

d) indennità operative non connesse a progressione in carriera, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;

e) progressione di carriera comunque denominata, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;

f) classi e scatti di stipendio previsti per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che sarebbero stati maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;

g) 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1° gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

h) scatti convenzionali disposti ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;

i) maggiorazioni delle indennità di rischio spettanti al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e dell'art. 45 del C.C.N.L. comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.

3. Gli assegni *una tantum* rapportati all'11,24 per cento degli emolumenti indicati nel comma 2 sono corrisposti al personale interessato, con riferimento agli anni 2011-2014, in misura proporzionale al periodo dell'anno oggetto degli effetti di cui all'art. 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Art. 4.

Copertura oneri di spesa anno 2014

1. All'onere di cui all'art. 2 del presente decreto, pari ad euro 99.947.549, si provvede mediante l'utilizzo delle somme conservate nel conto dei residui del capitolo n. 3078 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, che sono assegnate ai pertinenti capitoli di bilancio degli stati di previsione di ciascuna amministrazione di cui all'art. 2 del presente decreto, indicati nei decreti ministeriali richiamati dall'art. 3, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 agosto 2015

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2107

Tabella A

ANNO 2014

	FORZE ARMATE				ARMA CARABINIERI				CAPITANERIE DI PORTO				VIGILI DEL FUOCO			
	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP
ASSEGNO DI FUNZIONE	38.174	42.170.460	13.789.740	55.960.200	42.167	46.311.120	15.143.736	61.454.856	1.636	2.355.365	770.205	3.125.570	0	0	0	0
ISTITUTI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.871	5.975.545	1.954.003	7.929.548
TRATTAMENTO DIRIGENZIALE (+13; +15; +23; +25)	10.716	59.490.619	19.453.433	78.944.052	1.910	11.130.159	3.639.562	14.769.721	536	3.725.770	1.218.327	4.944.097	0	0	0	0
PROMOZIONI	70.159	103.022.242	33.688.273	136.710.516	35.029	36.507.484	11.937.947	48.445.432	3.575	2.229.655	729.097	2.958.752	14.788	5.268.910	1.722.933	6.991.843
PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO	0	0	0	0	6	7.052	2.306	9.358	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOZIONI ALLA VIGILIA	56	38.307	12.526	50.834	9	6.501	2.126	8.627	4	2.815	921	3.736	0	0	0	0
PROMOZIONI VFP	21.151	4.958.055	1.621.284	6.579.338	0	0	0	0	729	139.659	45.669	185.328	0	0	0	0
TOTALE PROMOZIONI	91.366	108.018.604	35.322.084	143.340.688	35.044	36.521.038	11.942.379	48.463.417	4.308	2.372.129	775.686	3.147.815	14.788	5.268.910	1.722.933	6.991.843
INDENNITA' OPERATIVE	34.389	14.785.463	4.834.847	19.620.310	465	282.475	92.369	374.844	2.884	1.456.612	476.312	1.932.924	0	0	0	0
ANZIANITA' NELLA QUALIFICA (Parametrazione)	15.983	16.825.916	5.502.075	22.327.991	19.307	13.590.160	4.443.982	18.034.142	764	889.651	290.916	1.180.567	0	0	0	
CLASSI E SCATTI	29.713	50.400.708	16.481.032	66.881.740	1.643	3.948.199	1.291.061	5.239.260	1.058	1.702.979	556.874	2.259.852	0	0	0	0
INCREMENTO ISTAT (Vacanza contrattuale)	45.516	8.454.859	2.764.739	11.219.598	1.704	684.848	223.945	908.793	1.590	296.555	96.974	393.529	0	0	0	0
TOTALE	**265.857**	**300.146.631**	**98.147.948**	**398.294.579**	**102.240**	**112.467.997**	**36.777.035**	**149.245.032**	**12.776**	**12.799.062**	**4.185.293**	**16.984.355**	**27.659**	**11.244.455**	**3.676.937**	**14.921.391**

	GUARDIA DI FINANZA				POLIZIA DI STATO				CORPO FORESTALE DELLO STATO				POLIZIA PENITENZIARIA				TOTALE			
	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP
ASSEGNO DI FUNZIONE	32.119	30.628.672	10.015.576	40.644.248	37.212	41.525.681	13.578.898	55.104.578	1.731	2.240.872	732.765	2.973.638	14.714	16.953.164	5.543.685	22.496.848	**167.753**	**182.185.334**	**59.574.604**	**241.759.938**
ISTITUTI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12.871**	**5.975.545**	**1.954.003**	**7.929.548**
TRATTAMENTO DIRIGENZIALE (+13; +15; +23; +25)	1.465	7.148.695	2.337.623	9.486.318	2.853	19.743.131	6.456.004	26.199.135	105	734.093	240.049	974.142	82	646.100	211.275	857.375	**17.667**	**102.618.568**	**33.556.272**	**136.174.839**
PROMOZIONI	19.041	21.830.634	7.138.617	28.969.251	33.799	33.970.009	11.108.193	45.078.202	4.234	4.823.256	1.577.205	6.400.460	14.788	15.949.128	5.215.365	21.164.493	**195.413**	**223.601.318**	**73.117.631**	**296.718.949**
PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO	24	45.528	14.888	60.416	0	118.915	38.885	157.800	0	39.033	12.764	51.797	0	0	0	0	**30**	**210.528**	**68.843**	**279.371**
PROMOZIONI ALLA VIGILIA	4	3.662	1.197	4.859	0	1.213	397	1.610	0	0	0	0	0	0	0	0	**73**	**52.499**	**17.167**	**69.666**
PROMOZIONI VFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21.880**	**5.097.714**	**1.666.952**	**6.764.666**
TOTALE PROMOZIONI	19.069	21.879.824	7.154.702	29.034.526	33.799	34.090.137	11.147.475	45.237.612	4.234	4.862.289	1.589.969	6.452.258	14.788	15.949.128	5.215.365	21.164.493	**217.396**	**228.962.059**	**74.870.593**	**303.832.652**
INDENNITA' OPERATIVE	2.564	1.077.537	352.354	1.429.891	685	125.870	41.159	167.029	361	143.510	46.928	190.438	50	10.177	3.328	13.505	**41.398**	**17.881.644**	**5.847.298**	**23.728.942**
ANZIANITA' NELLA QUALIFICA (Parametrazione)	12.612	8.058.511	2.635.133	10.693.644	20.593	13.354.542	4.366.935	17.721.477	495	233.963	76.506	310.469	6.457	2.250.532	735.924	2.986.456	**76.211**	**55.203.276**	**18.051.471**	**73.254.747**
CLASSI E SCATTI	1.448	1.903.722	622.517	2.526.239	1.717	5.533.981	1.809.612	7.343.592	298	527.796	172.589	700.386	403	1.737.376	568.122	2.305.498	**36.280**	**65.754.760**	**21.501.807**	**87.256.567**
INCREMENTO ISTAT (Vacanza contrattuale)	1.492	682.958	223.327	906.285		1.061.459	347.097	1.408.556		123.416	40.357	163.773		207.443	67.834	275.277	**50.302**	**11.511.538**	**3.764.273**	**15.275.811**
TOTALE	**70.769**	**71.379.918**	**23.341.233**	**94.721.151**	**96.859**	**115.434.800**	**37.747.180**	**153.181.980**	**7.224**	**8.865.941**	**2.899.163**	**11.765.103**	**36.494**	**37.753.920**	**12.345.532**	**50.099.452**	**619.878**	**670.092.723**	**219.120.321**	**889.213.044**

Tabella B

ANNO 2014 ONERE RIDOTTO AL 11,24%

	FORZE ARMATE				ARMA CARABINIERI				CAPITANERIE DI PORTO				VIGILI DEL FUOCO				GUARDIA DI FINANZA			
	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP
ASSEGNO DI FUNZIONE	38.174	4.739.960	1.549.967	6.289.927	42.167	5.205.370	1.702.156	6.907.526	1.636	264.743	86.571	351.314	0	0	0	0	32.119	3.442.663	1.125.751	4.568.414
ISTITUTI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.871	671.651	219.630	891.281	0	0	0	0
TRATTAMENTO DIRIGENZIALE (+13; +15; +23; +25)	10.716	6.686.746	2.186.566	8.873.312	1.910	1.251.030	409.087	1.660.117	536	418.777	136.940	555.717	0	0	0	0	1.465	803.513	262.749	1.066.262
PROMOZIONI	70.159	11.579.700	3.786.562	15.366.262	35.029	4.103.441	1.341.825	5.445.266	3.575	250.613	81.950	332.563	14.788	592.225	193.658	785.883	19.041	2.453.763	802.381	3.256.144
PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO	0	0	0	0	6	793	259	1.052	0	0	0	0	0	0	0	0	24	5.117	1.673	6.790
PROMOZIONI ALLA VIGILIA	56	4.306	1.408	5.714	9	731	239	970	4	316	103	419	0	0	0	0	4	412	135	547
PROMOZIONI VFP	21.151	557.285	182.232	739.517	0	0	0	0	729	15.698	5.133	20.831	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PROMOZIONI	91.366	12.141.291	3.970.202	16.111.493	35.044	4.104.965	1.342.323	5.447.288	4.308	266.627	87.186	353.813	14.788	592.225	193.658	785.883	19.069	2.459.292	804.189	3.263.481
INDENNITA' OPERATIVE	34.389	1.661.886	543.437	2.205.323	465	31.750	10.382	42.132	2.884	163.723	53.537	217.260	0	0	0	0	2.564	121.115	39.605	160.720
ANZIANITA' NELLA QUALIFICA (Parametrazione)	15.983	1.891.233	618.433	2.509.666	19.307	1.527.534	499.504	2.027.038	764	99.997	32.699	132.696	0	0	0	0	12.612	905.777	296.189	1.201.966
CLASSI E SCATTI	29.713	5.665.040	1.852.468	7.517.508	1.643	443.778	145.115	588.893	1.058	191.415	62.593	254.008	0	0	0	0	1.448	213.978	69.971	283.949
INCREMENTO ISTAT (Vacanza contrattuale)	45.516	950.326	310.757	1.261.083	1.704	76.977	25.171	102.148	1.590	33.333	10.900	44.233	0	0	0	0	1.492	76.764	25.102	101.866
TOTALE	265.857	33.736.482	11.031.830	44.768.312	102.240	12.641.404	4.133.738	16.775.142	12.776	1.438.615	470.426	1.909.041	27.659	1.263.876	413.288	1.677.164	70.769	8.023.102	2.623.556	10.646.658

	POLIZIA DI STATO				CORPO FORESTALE DELLO STATO				POLIZIA PENITENZIARIA				TOTALE			
	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP
ASSEGNO DI FUNZIONE	37.212	4.667.487	1.526.268	6.193.755	1.731	251.874	82.363	334.237	14.714	1.905.536	623.110	2.528.646	167.753	20.477.633	6.696.186	27.173.819
ISTITUTI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.871	671.651	219.630	891.281
TRATTAMENTO DIRIGENZIALE (+13; +15; +23; +25)	2.853	2.219.128	725.655	2.944.783	105	82.512	26.981	109.493	82	72.622	23.747	96.369	17.667	11.534.328	3.771.725	15.306.053
PROMOZIONI	33.799	3.818.229	1.248.561	5.066.790	4.234	542.134	177.278	719.412	14.788	1.792.682	586.207	2.378.889	195.413	25.132.787	8.218.422	33.351.209
PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO	0	13.366	4.371	17.737	0	4.387	1.435	5.822	0	0	0	0	30	23.663	7.738	31.401
PROMOZIONI ALLA VIGILIA	0	136	44	180	0	0	0	0	0	0	0	0	73	5.901	1.929	7.830
PROMOZIONI VFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.880	572.983	187.365	760.348
TOTALE PROMOZIONI	33.799	3.831.731	1.252.976	5.084.707	4.234	546.521	178.713	725.234	14.788	1.792.682	586.207	2.378.889	217.396	25.735.334	8.415.454	34.150.788
INDENNITA' OPERATIVE	685	14.148	4.626	18.774	361	16.131	5.275	21.406	50	1.144	374	1.518	41.398	2.009.897	657.236	2.667.133
ANZIANITA' NELLA QUALIFICA (Parametrazione)	20.593	1.501.051	490.844	1.991.895	495	26.297	8.599	34.896	6.457	252.960	82.718	335.678	76.211	6.204.849	2.028.986	8.233.835
CLASSI E SCATTI	1.717	622.019	203.400	825.419	298	59.324	19.399	78.723	403	195.281	63.857	259.138	36.280	7.390.835	2.416.803	9.807.638
INCREMENTO ISTAT (Vacanza contrattuale)		119.308	39.014	158.322		13.872	4.536	18.408		23.317	7.625	30.942	50.302	1.293.897	423.105	1.717.002
TOTALE	96.859	12.974.872	4.242.783	17.217.655	7.224	996.531	325.866	1.322.397	36.494	4.243.542	1.387.638	5.631.180	619.878	75.318.424	24.629.125	99.947.549

15A06655

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «I sommozzatori della terra cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Limbiate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «I Sommozzatori della terra Cooperativa sociale Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 2.503.334,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 3.065.729,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 745.705,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I Sommozzatori della terra Cooperativa sociale Onlus in liquidazione», con sede in Limbiate (Monza-Brianza) (codice fiscale 07117610159) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Franco Savoldi, (codice fiscale SVL PFR 70R19 E333U) nato a Iseo (Brescia) il 19 ottobre 1970, e domiciliato in Carate Brianza (Monza-Brianza) presso studio Gianotti Redaelli, via della Valle n. 67.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 luglio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06632

DECRETO 15 luglio 2015.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società Nemko S.p.a., in Biassono, ad operare in qualità di organismo notificato, ai sensi della direttiva 1999/5/CE relativa alle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che dispone che l'ex Ministero delle comunicazioni designa gli organismi ai sensi del citato decreto;

Vista l'ordinanza del Segretario generale dell'ex Ministero delle comunicazioni del 6 giugno 2006, nella quale, tra l'altro, viene indicata la durata di tre anni per la designazione degli organismi notificati, di cui all'articolo del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Vista l'ordinanza di questo capo Dipartimento per le comunicazioni dell'8 luglio 2009, nella quale, tra l'altro, è stata confermata la durata per la designazione degli organismi notificati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, relativo all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata il 17 luglio 2013 e da ultimo il 6 luglio 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Vista la convenzione, del 17 novembre 2011, rinnovata il 14 novembre 2013, successivamente il 6 febbraio 2014 e integrata da ultimo nella convenzione del 6 luglio 2015 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico - ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN 45011, UNI CEI EN ISO IEC 17065 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alle apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 19 giugno 2015, pervenuta in data 24 giugno 2015 n. DC2015UTA165, con la quale è rilasciato alla Nemko S.p.A. l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la direttiva 19995/05/CE;

Vista la domanda di rinnovo di riconoscimento come organismo notificato presentata dalla società Nemko S.p.A., datata 30 marzo 2015 e pervenuta in data 8 aprile 2015, ai fini della relativa autorizzazione a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 1999/05/CE;

Considerata la nuova organizzazione ministeriale secondo i sopra citati regolamenti, nonché la mancata nomina del titolare del Segretariato generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Nemko S.p.A., con sede legale ed operativa in via del Carroccio, 4 - Biassono (Milano), è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 1999/05/CE per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, relativamente alla procedura riportata nell'allegato IV della citata direttiva.

2. La valutazione è effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione I, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione in conformità all'art. 1 dell'ordinanza dell'8 luglio 2009 ha la validità di 3 anni a partire dalla notifica del presente decreto alle società destinatarie ed è notificata alla Commissione europea.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli organismi di certificazione.

2. Gli organismi sono tenuti a versare al Ministero sviluppo economico, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VI della direttiva 1999/05/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 15 luglio 2015

Il direttore generale: SPINA

15A06625

DECRETO 17 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di consumo A.C.L.I. - Società cooperativa in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa di consumo A.C.L.I. - Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.160,00, si riscontra una massa debitoria di € 47.017,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 40.270,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di consumo A.C.L.I. - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Brescia (codice fiscale 00329810170) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies*.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Casati (C.F. CSTFBA74P06D612B), nato a Firenze il 6 settembre 1974, e domiciliato in Collebeato (Brescia), via Vittorio Veneto n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 luglio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06631

DECRETO 28 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Edilizia Il Profilo in liquidazione», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa edilizia Il Profilo in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 137.230,00, si riscontra una massa debitoria di € 282.197,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 144.967,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Il Profilo in liquidazione», con sede in Bergamo (codice fiscale 02672180169) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Massimo Monzani, (codice fiscale MNZMSM54H21G160J) nato a Osio Sotto (Bergamo) il 21 giugno 1954, e domiciliato in Bergamo, via Pignolo n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06633

DECRETO 3 agosto 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emigroup Consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus», in Bedonia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Emigroup Consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.472.729,00, si riscontra una massa debitoria di € 4.001.122,00 ed un patrimonio netto negativo di € 2.528.393,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c., e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Emigroup Consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus», con sede in Bedonia (Parma) (codice fiscale 02527740340) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti (C.F. CRT GPL 66L01 D612B), nato a Firenze il 1° luglio 1966, e domiciliato in Borgo San Lorenzo (Firenze), in via Olmi n. 2/c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 agosto 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06630

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di luglio 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto gli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2014 Luglio	107,3	0,1	1,3
Agosto	107,5	-0,1	1,0
Settembre	107,1	-0,1	0,7
Ottobre	107,2	0,1	0,8
Novembre	107,0	0,2	0,8
Dicembre	107,0	-0,1	0,5
Media	*107,2*		
2015 Gennaio	106,5	-0,7	-0,2
Febbraio	106,8	-0,4	0,1
Marzo	107,0	-0,2	0,1
Aprile	107,1	-0,3	0,2
Maggio	107,2	-0,1	0,3
Giugno	107,3	-0,1	0,2
Luglio	107,2	-0,1	0,0

15A06629

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1º luglio 2015, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio».

Il decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 150 del 1° luglio 2015.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2015, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015».

15A06628

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ubiflox S 100mg/ml soluzione iniettabile bovini».

Estratto decreto n. 109 del 28 luglio 2015

Con decreto n. 109 del 28 luglio 2015 è revocata, su rinuncia della ditta KRKA DD Novo Mesto Smarjeska Cesta - Slovenia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Ubiflox S 100 mg/ml soluzione iniettabile bovini - Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104294020;

Ubiflox S 100 mg/ml soluzione iniettabile bovini - Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104294032.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06687

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clearspot 40 mg soluzione spot-on per gatti di piccola taglia e cani di piccola taglia - Clearspot 80 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande - Clearspot 100 mg soluzione spot-on per cani di taglia media - Clearspot 250 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande - Clearspot 400 mg soluzione spot-on per cani molto grandi».

Decreto n. 113 del 5 agosto 2015

Procedure decentrate n. IE/V/0315/001-005/DC - IE/V/xxxx/1A/032/G - IE/V/xxxx/IA/031/G - IE/V/0315/001-005/IB/002.

Medicinale per uso veterinario Clearspot 40 mg soluzione spot-on per gatti di piccola taglia e cani di piccola taglia - Clearspot 80 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande - Clearspot 100 mg soluzione spot-on per cani di taglia media - Clearspot 250 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande - Clearspot 400 mg soluzione spot-on per cani molto grandi.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited Station Work, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Northern Ireland;

Produttore responsabile rilascio lotti:

Norbrook Laboratories Limited Station Work, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Northern Ireland;

Norbrook Laboratories Limited, 105 Armagh Road Newry - Co. Down, BT35 6PU, Regno Unito;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Clearspot 40 mg soluzione spot-on per gatti di piccola taglia e cani di piccola taglia:

1 pipetta da 40 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575016;

3 pipette da 40 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575028;

4 pipette da 40 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575168;

6 pipette da 40 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575030;

24 pipette da 40 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575218.

Clearspot 80 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande:

1 pipetta da 80 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575042;

3 pipette da 80 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575055;

4 pipette da 80 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575170;

6 pipette da 80 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575067;

24 pipette da 80 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575220.

Clearspot 100 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

1 pipetta da 100 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n 104575079;

3 pipette da 100 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575081;

4 pipette da 100 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575182;

6 pipette da 100 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575093;

24 pipette da 100 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575232.

Clearspot 250 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:

1 pipetta da 250 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575105;

3 pipette da 250 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575117;

4 pipette da 250 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575194;

6 pipette da 250 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575129;

24 pipette da 250 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575244.

Clearspot 400 mg soluzione spot-on per cani molto grandi:

1 pipetta da 400 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575131;

3 pipette da 400 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575143;

4 pipette da 400 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575206;

6 pipette da 400 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575156;

24 pipette da 400 mg di soluzione spot-on - A.I.C. n. 104575257.

Composizione:

Clearspot 40 mg soluzione spot-on per gatti di piccola taglia e cani di piccola taglia:

una pipetta da 0,4 ml contiene:

Principio attivo: Imidacloprid 40 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Clearspot 80 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande:

una pipetta da 0.8 ml contiene:

Principio attivo: Imidacloprid 80 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Clearspot 100 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

una pipetta da 1,0 ml contiene:

Principio attivo: Imidacloprid 100 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Clearspot 250 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:

una pipetta da 2,5 ml contiene:

Principio attivo: Imidacloprid 250 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Clearspot 400 mg soluzione spot-on per cani molto grandi:

una pipetta da 4.0 ml contiene:

Principio attivo: Imidacloprid 400 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Clearspot 40 mg: Cani e gatti;

Clearspot 80 mg: Gatti;

Clearspot 100 mg: Cani;

Clearspot 250 mg: Cani;

Clearspot 400 mg: Cani.

Indicazioni terapeutiche: Prevenzione e trattamento delle pulicosi da Ctenocephalides felis.

Il farmaco mostra un effetto insetticida immediato e un'attività insetticida persistente fino a 4 settimane in cani e gatti. Il prodotto può essere utilizzato quale parte di una strategia terapeutica per il controllo della dermatite allergica da pulci in casi precedentemente diagnosticati da un medico veterinario.

Tempi di attesa: Non pertinente.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A06688

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ketastesic Vet 100 mg/ml, soluzione iniettabile per cani, gatti e cavalli».

Decreto n. 116 del 7 agosto 2015

Procedura decentrata n. UK/V/0472/001/DC.

Medicinale veterinario Ketastesic Vet 100 mg/ml, soluzione iniettabile per cani, gatti e cavalli.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. - Ctra. Camprodón s/n, Finca La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml (A.I.C. n. 104728011);

flacone da 50 ml (A.I.C. n. 104728023).

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo:

Ketamina: 100,00 mg;

(equivalente a ketamina cloridrato): 115,36 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani, gatti e cavalli.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto può essere usato per indurre anestesia:

a) in combinazione con butorfanolo e medetomidina nel cane e nel gatto;

b) in combinazione con xilazina nel cane, nel gatto e nel cavallo;

c) in combinazione con detomidina nel cavallo;

d) in combinazione con romifidina nel cavallo.

Sulla base della valutazione rischio/beneficio effettuata dal veterinario, il prodotto può essere utilizzato nel gatto come unico agente anestetico per il contenimento e per gli interventi chirurgici minori in cui il rilassamento muscolare non è richiesto.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Equini (carne e visceri): 1 giorno;

(latte): 1 giorno.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario compreso nella Tabella Medicinali - Sezione A del D.P.R. n. 309/90 e successive modifiche, con divieto di vendita al pubblico.

La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A06689

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina».

Con decreto n. 1411 del 27.7.2015 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Calitri (AV):

foglio 36, particella n. 1118 ex 181 di mq. 2.310 - indennità liquidata € 34.611,42 - ditta Bozza Lucia e Galgano Vincenzo;

foglio 36 particelle n. 1288 ex 97 di mq. 3.850 e n. 1258 ex 157 di mq. 350 - indennità liquidata €. 36.998,07 - ditta Cerreta Gaetana;

foglio 34 particella n. 465 ex 396 di mq. 495 - indennità liquidata € 2.327,38 - ditta Di Cecca Vincenza, Di Cecca Maria e Di Cecca Mauro;

foglio 48 particelle n. 61 di mq. 2.050, n. 63 di mq. 88, n. 676 ex 518 di mq. 110, n. 674 ex 517 di mq. 905, n. 675 ex 518 di mq. 450 e n. 673 ex 517 di mq. 205 - indennità liquidata € 14.896,76 - ditta Nannariello Vincenzo e Galgano Maria Agnese;

foglio 59 particelle n. 1061 ex 292 di mq. 110, n. 1063 ex 292 di mq. 480 e n. 1214 ex 292 di mq. 110 - indennità liquidata €. 2.811,38 - ditta Di Maio Vincenzo e Nicolais Vincenza;

foglio 48 particella n. 711 ex 134 di mq. 150 - indennità liquidata € 374,49 - ditta Scoca Canio.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

15A06684

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina».

Con decreto n. 1410 del 21.7.2015 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Calitri (AV):

foglio 34, particelle n. 466 ex 399 di mq. 35, n. 467 ex 399 di mq. 45 e n. 468 ex 399 di mq. 470 - indennità liquidata € 1.014,06 - ditta Salvante Michele Antonio;

foglio 59 particelle n. 1205 ex 280 di mq. 900 e n. 1155 ex 281 di mq. 350 - indennità liquidata € 1.973,72 - ditta Cesta Alessandro e Maffucci Maria Rosa;

foglio 59 particella n. 1190 ex 640 di mq. 625 - indennità liquidata € 3.828,60 - ditta Maffucci Angelo;

foglio 59 particelle n. 1418 ex 1137 di mq. 1.310 e n. 1419 ex 1137 di mq. 1.190 - indennità liquidata € 3.825,00 - ditta Germano Maria;

foglio 36 particella n. 1106 ex 411 di mq. 667 - indennità liquidata € 5.068,79 - ditta Di Milia Giuseppe, Di Milia Vito, Di Milia Giuseppe e Ricciardi Rosa Patrizia;

foglio 59 particella n. 1166 ex 394 di mq. 435 - indennità liquidata € 316,95 - ditta Zarrilli Concetta.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

15A06685

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel comune di Pescopagano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

Con decreto n. 1413 del 28.7.2015 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, Ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili siti nel Comune di Pescopagano (PZ):

foglio 44, particella n. 222 ex 81 di mq. 1.733 - indennità liquidata € 11.000,00 - ditta Gallo Valeria usufruttuaria e Via Giovanna nuda proprietaria;

foglio 24 particelle n. 278 ex 36 di mq. 140 e n. 297 ex 56 di mq. 1.420 - indennità liquidata € 8.400,00 - ditta Gonnella Gerardo, Gonnella Lorenzo e Gonnella Pietro;

foglio 21 particelle n. 481 ex 10 di mq. 2.400, n. 483 ex 10 di mq. 45, n. 505 ex 4 di mq. 735, n. 506 ex 4 di mq. 1.642 n. 507 ex 4 di mq. 258, n. 509 ex 4 di mq. 838 e n. 511 ex 4 di mq. 1.203 - indennità liquidata € 42.000,00 - ditta Araneo Crescenzo e Araneo Dino Alfonso;

foglio 34, particelle n. 136 ex 52 di mq. 1.520 e n. 128 ex 3 di mq. 97 - indennità liquidata € 21.000,00 - ditta Pace Donata.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

15A06686

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-201) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100150831

€ 1,00